

**Verso la formalizzazione del contratto di trasporto:**  
contratto scritto, tariffe e costi minimi, le  
responsabilità condivise, documentazione accessoria

*Caso 2 – Basta solo un contratto scritto per  
commissionare il trasporto ?*

*Caso 3- Basta solo il DURC a manlevare il committente?*

FAI, 30 Ottobre 2015

Relatori: Avv. Maria Cristina Bruni – Avv. Chiara Caponegro



- Con apposita delibera la verifica sulla regolarità del vettore verrà assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto.
- A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.



## Azione diretta

Il DURC consegnato dal vettore al committente non esonera dall'azione diretta promossa da parte del subvettore verso il committente, nel caso in cui il primo vettore non abbia corrisposto al subvettore il corrispettivo dei servizi di trasporto. (art. 7 ter Dlgs 286/2005)



## *Caso 2 – Basta solo un contratto scritto per commissionare il trasporto ?*

Il contratto scritto agevola le parti e delimita le zone di rispettiva competenza.

Ma non basta.

E' necessaria la gestione ed il controllo della affidabilità del fornitore del servizio di autotrasporto.

Importante la predisposizione di check lists.



### *Caso 3- Basta solo il DURC a manlevare il committente?*

- Il DURC è un acronimo che sta per Documento Unico di Regolarità Contributiva,
- Esso è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL etc verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento



### *...Caso 3- Basta solo il DURC a manlevare il committente?*

- La richiesta DURC avviene tramite modulistica unificata predisposta dagli istituti competenti. Richiesta e rilascio avvengono attraverso strumenti informatici (Sportello Unico Previdenziale).
- Per quanto concerne il settore dell'autotrasporto ricordiamo come la legge di stabilità 2014 modificando l'art. 83 bis di settore ha ulteriormente inasprito le conseguenze in caso di omessa verifica di tali attestazioni da parte del committente o vettore subcommittente



*...Caso 3- Basta solo il DURC a manlevare il committente?*

- Infatti essa prevede che al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento.



*...Caso 3- Basta solo il DURC a manlevare il committente?*

- In caso di omessa verifica vi sarà responsabilità in solido del committente con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.





*...Caso 3- Basta solo il DURC a manlevare il committente?*

- In caso di omessa verifica nel contratto non scritto, il committente oltre al pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi, previdenziali e assicurativi, sarà soggetto anche al pagamento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.



## ■ DURC

### **Delibera 1/15 del 23 luglio 2015 Ministero Infrastrutture e Trasporti**

Con cui vengano dettati i criteri che definiscono la regolarità dell'impresa iscritta all'albo nonché in via transitoria prevista una apposita funzione informatica quale sezione speciale nell'ambito del Portale dell'Automobilista fino al 30 settembre 2015 aperta alle sole imprese di autotrasporto.

Dal 1 ottobre 2015 l'accesso viene esteso ai committenti per le verifiche ex art 83 bis

### **Delibera n. 8 del 29 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

con cui è prorogato il termine previsto del 1.10.15 nella precedente delibera del 23.7.15 fino al 30 novembre 2015

